



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10246 del 2018, proposto da Next s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Falzone e Pasquale Cardillo Cupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Nettuno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;

***per l'ottemperanza***

della sentenza del Tar del Lazio, Sez. 2<sup>^</sup> Bis, n. 4796/2018, pubblicata il 2.05.2018

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe la Next s.r.l. s. ha agito per l'ottemperanza della sentenza di questo TAR, Sezione II bis n. 4796/2018 con cui, in accoglimento del suo ricorso contro il diniego del Comune di Nettuno di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari da collocare sui pali della pubblica illuminazione – da compiersi conformemente al progetto elaborato dalla ricorrente per la partecipazione alla selezione pubblica bandita dal Comune stesso e risultato vincitore della procedura – il Tribunale aveva annullato il provvedimento impugnato, *“mandando all'Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza della ricorrente”* secondo i principi fissati nella motivazione.

A sostegno delle sue domande, di esecuzione della suddetta decisione, di fissazione di una somma di denaro a titolo di penale per ogni giorno di ulteriore ritardo e, in subordine, di condanna del Comune di Nettuno al risarcimento di tutti i danni cagionati, la Next s.r.l. s. ha dedotto:

- 1) di aver vinto con il suo progetto pubblicitario la selezione bandita dal Comune di Nettuno;
- 2) di essersi, però, vista rifiutare l'autorizzazione all'installazione degli standardi, in quanto gli impianti rappresentati nell'offerta (conformi a quanto previsto nel bando) avrebbero avuto caratteristiche diverse dai "classici standardi", avrebbero potuto, secondo il regolamento comunale, essere esposti solo per periodi limitati e solo in alcune zone della città;
- 3) di essersi invano dichiarata disponibile ad adeguare il concreto svolgimento dell'attività di promozione a tutte le norme dettate in materia;
- 4) di aver ottenuto dal Tribunale l'accoglimento del suo ricorso contro il diniego di autorizzazione all'installazione;
- 5) di aver notificato al Comune di Nettuno tale decisione, ottenendo in risposta la contraddittoria comunicazione dell'intento dell'Amministrazione Comunale di elaborare una proposta di adeguamento del suo progetto al regolamento comunale e della contemporanea impugnazione della sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva fondata sull'empasse degli Uffici rispetto al suddetto progetto (istanza rigettata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4196 del 7.09.2018);
- 6) di aver dedotto da tale condotta del Comune la volontà di non ottemperare alla sentenza n. 4796/2018, essendo così costretta, per la tutela dei suoi interessi, ad adire il Tribunale in sede di ottemperanza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20.11.2018 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Il ricorso per ottemperanza è fondato e, pertanto, va accolto nei termini di seguito indicati.

Nella sentenza n. 4796/2018, immediatamente esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato, questo Tribunale ha accolto l'impugnazione contro il diniego di autorizzazione all'installazione degli standardi pubblicitari della ricorrente *"per violazione dell'art. 10 bis della l.n. 241/1990 e (soprattutto) per eccesso di potere per contraddittorietà dell'agire dell'Amministrazione che, dopo aver deciso di bandire la selezione per il gestore degli impianti, specificando anche le caratteristiche tecniche dei cd. <<standardi>> e le zone della città dove avrebbero dovuto essere apposti, ha negato alla vincitrice della procedura, il cui progetto corrispondeva pienamente alle prescrizioni del bando, l'autorizzazione all'apposizione degli impianti senza alcun preavviso, per la pretesa contrarietà della proposta così come elaborata dalla Next s.r.l.s. al regolamento comunale, non ritenendo, peraltro, in alcun modo di dover previamente agire in autotutela sulla gara espletata, né di dover rendere partecipe delle problematiche insorte la società interessata, che avrebbe potuto anche dichiarare, come effettivamente avvenuto nel presente giudizio, la propria disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento"*.

Nella suddetta decisione questo Tribunale aveva, inoltre, rigettato, allo stato, la domanda di risarcimento del danno per le spese affrontate per la partecipazione alla selezione e per i contratti pubblicitari stipulati *"potendo l'interesse sostanziale della ricorrente ancora trovare realizzazione attraverso il nuovo esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale del suo potere di autorizzazione"*.

Per tale motivo questo Tribunale, aveva annullato il diniego impugnato, *"mandando all'Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza della ricorrente secondo i principi suindicati"*.

Tanto premesso, va dunque riconosciuto l'obbligo per il Comune di Nettuno di ottemperare alla sentenza n. 4796/2018, conformandosi a quanto statuito in essa da questo Tribunale.

Deve perciò ordinarsi al Comune di Nettuno di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa oppure, ove antecedente, dalla data di notificazione della presente sentenza – di cui la parte ricorrente è espressamente onerata – al riesame dell'istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente.

In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, il Comune sarà tenuto al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del suddetto riesame.

Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 60 giorni cesseranno le *astreintes* e, in caso di perdurante inerzia del Comune, si insedierà il Commissario ad acta individuato, sin d'ora, nel Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'Interno, o funzionario da lui designato, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte entro i successivi ulteriori 90 giorni, salvo preliminarmente verifica dell'adempimento dell'Amministrazione ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice amministrativo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione della natura della controversia, sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ai sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

- a) ordina al Comune di Nettuno di dare piena ed integrale esecuzione, nel termine di 30 giorni, alla sentenza di questo Tribunale n. 4796/2018, provvedendo al riesame dell'istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente;
- b) condanna il Comune di Nettuno, in caso di ulteriore inerzia, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del suddetto riesame;
- c) dispone che, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione Comunale, protrattasi per oltre 90 giorni, all'esecuzione provveda, in qualità di Commissario *ad acta*, il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'Interno, o funzionario da lui designato;
- d) pone a carico del Comune di Nettuno il compenso del Commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento, a richiesta dell'interessato;
- e) condanna il Comune di Nettuno al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 oltre oneri di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente  
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore  
Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Ofelia Fratamico**

**Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO